

Publicato il 05/03/2020

N. 01024/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 04851/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4851 del 2019, proposto da  
(omissis) rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune (omissis)

***nei confronti***

Condominio (omissis)

***per l'accertamento***

- dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'amministrazione sull'istanza notificata - a mezzo p.e.c. - dalla ricorrente in data 12 luglio 2019, propulsiva all'instaurazione di adeguato procedimento amministrativo, finalizzato all'adozione di misure di carattere inibitorio e/o repressivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra (omissis) agisce per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall'amministrazione comunale sulla sua istanza propulsiva, notificata - a mezzo p.e.c. - in data 12 luglio 2019, con cui ha chiesto di avviare un adeguato procedimento, finalizzato all'adozione di un provvedimento di tipo inibitorio e/o sanzionatorio, idoneo ad impedire lo sversamento dei rifiuti solidi urbani sul marciapiede antistante la sua proprietà.

1.1. Premette in fatto la ricorrente che il Comune (omissis) con ordinanza igienico sanitaria n. 29 del 1° dicembre 2016, in conformità a quanto prescritto dal d.lsg. n. 152/2006, ha stabilito le modalità del servizio di raccolta, di conferimento e del trasporto della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, con l'obiettivo di migliorare in termini di efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro dell'igiene urbana.

1.2. Riferisce che i Condomini del Condominio (omissis) adiacente alla sua proprietà, in spregio alle disposizioni della su richiamata ordinanza, che impongono di depositare i rifiuti in buste fornite dal Comune, da riporre in contenitori davanti alle proprie abitazioni, depositano sistematicamente i sacchetti dei rifiuti solidi urbani sul marciapiede, oltretutto dinanzi al muro di confine del complesso edilizio stesso, al di là del quale insiste l'unità immobiliare di sua proprietà.

1.3 Lamenta che tale comportamento, oltre ad integrare la violazione delle prescrizioni di cui all'ordinanza citata, crea un evidente disagio a causa delle intollerabili immissioni odorigene che ne conseguono a suo danno.

2. Avendo l'amministrazione serbato il proprio silenzio sull'istanza, omettendo di avviare il relativo procedimento e di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento, ha proposto il presente ricorso, deducendo a sostegno dell'azione avverso il silenzio un unico motivo così rubricato:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. 241/90, violazione e\o falsa applicazione dell'art. 192 D. Lgs. n°152/2006, eccesso di potere per carenza di istruttoria, mancata comparazione degli interessi in gioco, violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione.

3. Nella mancata costituzione dell'Amministrazione resistente, alla Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2020, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso deve essere accolto, nei limiti e nei termini di seguito precisati.

4.1 Con un unico articolato motivo la ricorrente lamenta il contrasto dell'operato dell'Amministrazione intimata con il disposto contenuto nell'art. 2 legge 241/90, nella parte in cui impone alle pubbliche amministrazioni il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso in virtù di ragioni di giustizia e di equità nonché in connessione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica (*cf.* per tutte Consiglio di Stato, sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2468).

4.2 Il motivo è fondato.

4.2.a L'omissione dell'adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussista un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell'adozione di un atto rientrante nella sfera autoritativa del diritto pubblico e l'amministrazione non abbia provveduto nel termine fissato dalla legge o dal regolamento.

Richiamando i principi informatori dell'attività amministrativa di buon andamento e di correttezza la giurisprudenza in materia ha precisato che la parte pubblica è tenuta a provvedere espressamente tutte le volte in cui, anche a prescindere dall'esistenza di un puntuale obbligo fissato dalla legge, da un regolamento o da un atto amministrativo, vi siano ragioni di giustizia ed equità di per sé idonee a radicare la legittima aspettativa del privato a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell'amministrazione (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I ter, 12 maggio 2010, n. 10900).

Ciò a maggior ragione dopo che l'art. 2, comma 1, L. n. 241 del 7 agosto 1990, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, sancisce l'obbligo della PA di provvedere - seppur con motivazione in "forma semplificata" con un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo – persino nei casi in cui l'istanza non sia assentibile per la “manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda”, superando l'impostazione tradizionale che riteneva, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, che in tali ipotesi fosse del tutto inutile provvedere (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, n. 3827/2016).

4.2.b Nel caso di specie, di fronte all'istanza della ricorrente rivolta alla civica amministrazione di adottare un provvedimento di tipo inibitorio e/o sanzionatorio, idoneo ad impedire lo sversamento dei rifiuti solidi urbani sul marciapiede antistante la sua proprietà, ripristinandone le condizioni di igiene ambientale, sussisteva l'obbligo di quest'ultima, derivante dai principi di lealtà, correttezza e buona amministrazione, di fornire una risposta espressa, stante, per quanto esposto, la qualificata aspettativa della ricorrente, titolare di una posizione sostanziale qualificata e differenziata derivante dallo stabile collegamento della sua proprietà con il sito in questione, interessato dall'illecito sversamento dei rifiuti e dalla

necessaria adozione di atti rientranti nella sfera autoritativa del diritto pubblico.

Dunque sussisteva l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso, all'esito della valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti dallo sviluppo della vicenda amministrativa, comunicando le determinazioni, anche se di segno negativo, in ultima analisi assunte.

4.3 Le superiori considerazioni inducono all'accoglimento del ricorso in esame limitatamente all'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione comunale, sull'istanza della ricorrente volta a sollecitare i poteri di vigilanza e repressivi di settore spettanti all'amministrazione.

Ne consegue l'obbligo di quest'ultima di provvedere in modo espresso sulla riferita istanza finalizzata all'accertamento, in contraddittorio con i soggetti interessati, dell'avvenuta violazione del divieto di abbandono dei rifiuti in violazione della normativa vigente e, in particolare, dell'ordinanza igienico sanitaria n. 29 del 1° dicembre 2016, onde pervenire all'adozione delle disposizioni necessarie a rimuovere i rifiuti abbandonati, anche con misure di tipo inibitorio e/o sanzionatorio e con eventuale esecuzione in danno dei soggetti individuati quali obbligati.

5. Per il caso di perdurante inerzia si nomina sin da ora Commissario *ad acta* il Prefetto della Provincia di Caserta o altro funzionario all'uopo delegato, che provvederà in sostituzione dell'amministrazione comunale inadempiente.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto:

- dichiara illegittimo il silenzio - inadempimento serbato dal Comune (omissis9) sulla istanza presentata dalla ricorrente in data 12 luglio 2019;
- ordina al Comune resistente di provvedere in merito entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina Commissario *ad acta*, in caso di perdurante inerzia il Prefetto della Provincia di Caserta o altro funzionario all'uopo delegato;
- condanna il Comune (omissis) alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano nell'importo di €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - Napoli anche ai sensi dell'art. 2 comma 8 l. 241/1990 al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Maria Grazia D'Alterio**

**IL PRESIDENTE**  
**Santino Scudeller**

**IL SEGRETARIO**

Con ordinanza n°2488 del 18/06/2020 si dispone la correzione errore materiale nel senso che dove è scritto “dopo le parole “condanna il Comune (omissis) alla refusione

delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano nell'importo di €. 1.000,00, oltre accessori come per legge", debbano inserirsi le parole "con distrazione in favore dell'avv. (omissis) dichiaratosi antistatario".